



COMUNE DI OLBIA
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna
Settore Polizia Locale
Pec: protocollo@pec.comuneolbia.it

Trasmissione via Pec:
gallurasc@pec.net

Spett.le ASD
Gallura Shooting Club
Località Li Coddalti
07021 - Arzachena

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 sulla PAD SardegnaCAT del servizio di addestramento annuale obbligatorio di tiro a segno presso poligono abilitato per gli agenti di Polizia locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza per l'anno 2026 – CIG: _____

Stipulazione contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ allegata alla presente, è stata affidata a codesto Operatore economico (di seguito O.E.) la prestazione contrattuale di cui all'oggetto, secondo le condizioni stabilite negli atti dell'affidamento e nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura in epigrafe, per l'importo di _____

Si procede, pertanto alla stipula del contratto mediante scambio di lettera commerciale da effettuare tramite posta certificata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice dei contratti Pubblici dando atto che fanno parte integrante e sostanziale dello stesso, il Patto di integrità in materia di contratti pubblici e le Capitolato.

Il presente documento, a pena di nullità, dovrà pervenire sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante/Procuratore entro due giorni all'indirizzo pec in intestazione.

Il contratto si intenderà concluso con l'avvenuta ricezione dello stesso al Protocollo Generale del Comune di Olbia (art. 1326 cod. civile).

Parti stipulanti

- Il Comune di Olbia (c.f.: 91008330903), rappresentato in questa sede dal Dirigente del Settore Polizia locale, dott. Giovanni Battista Mannoni, nominato con decreto sindacale n. 30 del 26.7.2024 domiciliato per la carica presso la sede di via Macerata n. 9 a Olbia,

e

- il sig. Giovanni Antonio Stara (c.f.: STRGNN69H21B246Q) in qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'O.E. "ASD Gallura Shooting Club Arzachena", con sede legale in Località Li Coddalti ad Arzachena (c.f.: 02124080900) (pec: gallurasc@pec.net)

Il contratto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dal citato capitolato che qui si intende totalmente richiamato e trascritto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento del contratto per il servizio di addestramento annuale obbligatorio di tiro a segno presso poligono abilitato per gli agenti di Polizia locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza per l'anno 2026.

Art. 2 - Valore del contratto

Il valore del contratto è pari a € _____ IVA esente ex L. 398/1991.

Art. 3 - Termini Contrattuali

Si rinvia agli art. 5 e 6 del Capitolato.

Art. 4 - Corrispettivo e pagamenti

Il Comune di Olbia si obbliga a versare all'O.E. ASD Gallura Shooting Club Arzachena", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Località Li Coddalti ad Arzachena (c.f.: 02124080900) (pec: gallurasc@pec.net) il corrispettivo pattuito dietro presentazione secondo le modalità indicate all'art. 9 delle Capitolato.

N.B. La mancata indicazione dei dati richiesti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D. Interministeriale n. 132 del 24/08/2020 – MEF comporterà il rifiuto della fattura.

Art. 5 - D.U.V.R.I

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Art. 6 - Cauzione definitiva

Per l'affidamento del servizio di cui trattasi la S.A. non richiede la garanzia definitiva in ossequio all'art. 14, comma 5 del proprio Regolamento sull'affidamento, mediante procedura sottosoglia, di lavori, beni e servizi.

Art. 7 - Obblighi dell'O.E. relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'O.E. è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento in oggetto.

A tal fine si specifica, che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata L. 136/2010, l'O.E. ha presentato la relativa dichiarazione indicando il Conto correlato dedicato sul quale saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario tutti i pagamenti da parte del Comune di Olbia.

L'O.E. si obbliga comunicare eventuali variazioni relative al conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operarvi.

Si precisa che la mancata osservazione da parte dell'O.E. di tali obblighi sarà causa di risoluzione del contratto stesso ai sensi del comma 8 del sopracitato articolo.

Art. 7- Clausola Pantouflage

L'O.E. ha dichiarato sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci:

1. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della S.A. che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
2. di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le P.A. per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 8 - Risoluzione e recesso contrattuale

Per la risoluzione e il recesso del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 delle Capitolato, a cui si fa espresso rinvio.

Art. 9 – Modifiche contrattuali in corso di esecuzione: Sospensione e proroghe

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento secondo le modalità e i limiti prescritti dall'art. 120 del D.lgs. 36/23.

La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta in ossequio al disposto dell'art. 121 del D.lgs. 36/23.

È vietata la proroga tacita del contratto.

L'O.E., qualora ricorrano circostanze speciali, a lui non imputabili, che impediscono in via temporanea la corretta esecuzione e non sia in grado, di prestare il servizio nel termine fissato, può richiedere una proroga in ossequio all'art. 15 del Capitolato.

Art. 10 – Subappalto

L'O.E. ha dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento che non intende avvalersi della possibilità di subappaltare parte del contratto a terzi.

Oppure

L'O.E., come indicato a tale scopo in sede di offerta, ha dichiarato di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023, della possibilità di subappaltare le prestazioni indicate nel documento presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento (DGUE *laddove previsto*). L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione del Comune, ai sensi dell'art. 119, comma 16, del D.lgs. 36/2023, nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 119, comma 1.

Art. 11 – Penali

Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023, per le inadempienze che vengono riscontrate a carico dell'O.E. affidatario durante l'esecuzione del contratto, la S.A., fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'O.E. delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, come di seguito specificate:

- fino a 5 gg di ritardo nell'esecuzione della prestazione, penale giornaliera del 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- dal sesto giorno fino al quindicesimo giorno di ritardo, penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo del contratto attuativo;
- dal sedicesimo giorno di ritardo sarà applicata una penale giornaliera del 1,5 per mille;

a) Penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023

1. in caso di omesso o tardivo avvio dei termini contrattuali ex art. 5 del presente Capitolato verrà applicata una penalità pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo a partire dal sesto giorno in ossequio all'art. 11 della lettera commerciale;

3. omesso o tardivo adempimento delle modalità e tempistiche previste dall'art. 9 del capitolato, 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Tali penalità si applicheranno salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore. Tra esse sono espressamente escluse quelle inerenti o connesse a ritardi nella consegna da parte del produttore.

b) Penali afferenti all'esecuzione della prestazione:

Mancato rispetto da parte dell'O.E. del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e "Codice di comportamento integrativo" in vigore presso l'Ente Capofila Comune di Olbia, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 23.4.2024 ed eventuali modifiche e integrazioni: da € 100,00 ad € 300,00 per ogni infrazione contestata a seconda della gravità riscontrata.

Le penali saranno recuperate mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali sopra indicate non precluderà il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il RUP con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'O.E. avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Le riserve pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, il Comune potrà procedere alla risoluzione per grave inadempimento.

È fatto salvo, comunque, il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto all'art. 19 del Capitolato sulle modalità di rifusione danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime l'O.E. dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei beni forniti.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della S.A., in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente l'esecuzione della prestazione all'O.E. e di affidarla anche provvisoriamente ad altro O.E., con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la S.A. si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della fattura ovvero sulla garanzia definitiva.

Ad integrazione del presente articolo si rinvia a quanto disciplinato nell'art. 12 del Capitolato.

Art. 12- Regolarità contributiva

L'ASD Gallura Shooting Club Arzachena (c.f.: 02124080900) relativamente alla propria correttezza contributiva nei confronti dell'INPS e INAIL, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha dichiarato di non avere personale dipendente.

Art. 13 - Trattamento e tutela dei dati personali

L'O.E. affidatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale dell'O.E. acconsente espressamente al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679); si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

La S.A. acconsente espressamente al trattamento da parte dell'O.E. affidatario dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, l'O.E. prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it sezione amministrazione trasparente.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti potrà essere indirizzata a: privacy@comune.olbia.ot.it. Titolare del trattamento è il Comune di Olbia, con sede in Olbia Via Dante n. 1, nella persona del Sindaco *pro tempore*, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Olbia può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: RPD@comune.olbia.ot.it.

Art. 14 - Riservatezza dei dati e codice di comportamento

Si rinvia all'art. 24 del Capitolato.

Art. 15 - Patto d'integrità

Ai sensi della Legge 190/12, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione), il contratto si intende automaticamente risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Patto d'Integrità sottoscritto dall'O.E. e conservato agli atti del Comune.

Art. 16 - Conflitto di interesse

Il Dirigente del Comune di Olbia che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza dell'Amministrazione, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000,

- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o di incompatibilità di cui: all'art. 6bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012; artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, al codice di comportamento integrativo del Comune di Olbia; art. 16 del D.lgs. 36/2023;
- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e agli articoli 6, 7 e 8 del citato codice di comportamento integrativo del Comune di Olbia adottato con D.G.C. n. 132 del 23.4.2024;
- che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 53 c.16 *ter* e 35 *bis* del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
- che non ricorrono cause di astensione previste dall'art. 8 del suindicato codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Olbia.

Art. 17 - Spese del contratto e oneri fiscali

Ai sensi dell'All. I.4 del D.lgs. 36/2023 il presente contratto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo.

Le spese di stipulazione del contratto comprese le spese di registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131/1986, e di bollo, sono a carico dell'O.E.

Art. 18 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto, la S.A. e l'O.E. eleggono domicilio legale presso le rispettive sedi.

Art. 19 - Controversie - Foro competente

Si rinvia all'art. 28 del Capitolato.

Art. 20 Clausola generale di rinvio

Per ogni aspetto riguardante la materia e l'oggetto contrattuali che non trovano comunque esplicita disciplina nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, alla normativa speciale in materia nonché alle clausole contenute nel Capitolato e nel Patto d'integrità.

Olbia,

Per il Comune di Olbia – Il Dirigente dott. Giovanni Mannoni



Giovanni Battista
Mannoni
09.09.2026 14:02:53
GMT+02:00

Per l'O.E.

All.ti:

1. Capitolato.
2. Patto d'integrità

Documento firmato digitalmente